

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	737	Soppressione dell'Istituto di studi garibaldini, con sede in Roma. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2400)	742
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	742
Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000 (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2627)	737	TESAURO, <i>Relatore</i>	742
PRESIDENTE	737, 739	Votazione segreta:	
VETRONE, <i>Relatore</i>	738	PRESIDENTE	742
Trattamento economico al personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione media ed artistica. (2651)	739		
PRESIDENTE	739, 740	La seduta comincia alle 9,30.	
PIERANTOZZI, <i>Relatore</i>	739, 740	BIANCHI BIANCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>E. approvato</i>).	
ERMINI	740	Congedo.	
LOZZA	740	PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lizier.	
TESAURO	740	Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2627).	
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	740	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000.	
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):			
Aumento dell'aliquota per la promozione dei presidi degli istituti di istruzione media al grado superiore. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2581)	741		
PRESIDENTE	741, 742		
MALAGUGINI, <i>Relatore</i>	741		
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	741, 742		
TESAURO	741, 742		
BERTOLA	742		

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1952

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato ed ha il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

L'onorevole Vetrone, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VETRONE, Relatore. Con il regio decreto 18 luglio 1930, n. 1224, fu fondato a Firenze l'Istituto nazionale di ottica, eretto poi in ente morale. Ai sensi dell'articolo 1 del suo statuto, approvato con regio decreto 4 giugno 1934, n. 958, l'Istituto ha compiti di didattica e di propaganda, di consulenza e di collaudo, ed infine compiti scientifici. L'Istituto provvede ad impartire l'insegnamento teorico e pratico dell'ottica e delle sue applicazioni, ed inoltre provvede a corsi di specializzazione diretti a giovani ingegneri o laureati in scienze fisiche e matematiche, ad ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, a tecnici ed a quante altre persone abbiano il minimo indispensabile di cultura per dedicarsi a questi studi di ottica.

L'Istituto provvede anche a pubblicazioni di ottica, di indole didattica e culturale; inoltre elabora nuovi sistemi di misura e formula nuove norme per il collaudo sia dei materiali che degli strumenti scientifici di precisione, ed effettua poi direttamente progettazioni, collaudi, controlli e saggi di materiale. Da anche notizia delle invenzioni, ed infine risponde a quesiti di carattere generale posti da enti privati e da aziende industriali nel campo dell'ottica.

L'Istituto, fin dalla sua nascita, ha avuto una vita fiorente, specie quando ebbe come direttore il professore Garbasso. Difatti, rapidamente salì nella estimazione sia nazionale che internazionale, e possiamo dire che fin dall'anteguerra mise l'ottica italiana in condizione di non essere più tributaria dell'industria estera, tant'è vero che in quel periodo era più conveniente acquistare microscopi e strumenti ottici di precisione in Italia, anziché commissionarli all'estero.

L'Istituto viveva grazie ad un contributo del Ministero della pubblica istruzione, contributo che, nel periodo prebellico, era di 40 mila lire annue. Inoltre, riceveva 67 mila lire annue dai ministeri militari, 60 mila lire dagli enti locali fiorentini, 125 mila lire dal Consiglio nazionale delle ricerche e 68 mila lire dagli enti industriali ottici, i quali costituiscono le poche industrie ottiche esistenti in Italia. Complessivamente, quindi, l'Istituto viveva con 360 mila lire, oltre agli introiti derivanti dalla sua attività di progettazione

e di collaudo, sia per conto dello Stato, sia per conto delle industrie private.

Dopo la guerra, i ministeri militari hanno soppresso il loro contributo; lo stesso hanno fatto gli enti privati industriali data la grave crisi in cui vennero a trovarsi e dalla quale non sono ancora usciti. D'altra parte, gli enti locali fiorentini hanno mantenuto il loro contributo nella misura prebellica di 60 mila lire; soltanto il Consiglio nazionale delle ricerche lo ha aumentato portandolo da lire 125 mila ad un milione annuo, però senza carattere di continuità, per cui si tratta, più che di un contributo ordinario, di un contributo straordinario. Dal canto suo, il Ministero della pubblica istruzione provvede a quintuplicare il suo contributo, portandolo a 200 mila lire. Ora, anche volendo considerare continuativo il contributo del Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di ottica dispone complessivamente di lire 1.260.000 annue.

Non si può contare sugli introiti dell'Istituto per lavori di collaudo, di progettazione e di controllo per conto degli enti privati perché questi, per la crisi in cui versano, non si rivolgono a questo Istituto. Né si può contare sugli introiti derivanti dai corsi di specializzazione che l'Istituto teneva prima della guerra; infatti, mentre allora i corsi erano cinque, oggi se ne tiene uno solo, né si potrebbe fare di più per la scarsezza di personale, composto di quattro funzionari, di cui uno solo tecnico, due portieri, due custodi ed un segretario amministrativo, mentre lo statuto dell'Istituto prevede un personale di cinquanta unità. A causa della carenza di mezzi, non si sono potuti bandire i concorsi per assumere nuovo personale, e quindi l'Istituto non può svolgere, come dicevo, tali corsi di specializzazione.

Allo stato attuale, l'Istituto è paralizzato, mentre ha una attrezzatura che è stata apprezzata moltissimo anche all'estero; esso ha infatti cinquanta laboratori, di cui trentacinque sperimentali. La situazione appare anche più grave se si tiene conto del fatto che è in corso una proposta perché questo Istituto entri nell'elenco di quelli dello stesso tipo di carattere internazionale a cui possono rivolgersi Paesi partecipanti all'OECE per una diretta collaborazione.

Stando così le cose, non si può pensare ad altro, per far rivivere l'Istituto, che ad un intervento da parte dello Stato. Questo è il motivo che ha indotto il Ministro a presentare tale disegno di legge, che porta il contributo del Ministero della pubblica istruzione a 17 milioni e mezzo, somma che rappresenta una

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1952

rivalutazione nella misura di cinquanta volte del contributo anteguerra.

Onde si eviti un disdoro per la scienza, per la tecnica e per la cultura italiana, mi permetto di proporre alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzato l'aumento del contributo governativo annuo a favore dell'Istituto nazionale di ottica in Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

(È approvato).

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 17.300.000, di cui al precedente articolo 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico al personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione media ed artistica. (2651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento economico al personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione media ed artistica.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Pierantozzi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PIERANTOZZI, Relatore. Questo disegno di legge si propone di ripristinare le indennità

da corrispondere per incarichi ispettivi effettuati nell'ambito della città e di piccole distanze, non superiori agli 8 chilometri.

Prima del 1947, i funzionari incaricati di ispezionare istituti entro un breve perimetro percepivano una indennità in base al decreto 2 marzo 1942, la quale, per incarichi nella cerchia compresa da 3 a 7 chilometri, era pari ad un terzo della diaria usualmente corrisposta; per incarichi nell'ambito delle distanze da 7 a 10 chilometri era pari alla metà; e per incarichi nell'ambito delle distanze da dieci chilometri in poi, ai due terzi.

Intervennero, poi, la legge del 13 gennaio 1947 che sopprimeva questa indennità. Da allora il Ministero e i provveditori agli studi si sono trovati sempre in difficoltà quando si è trattato di affidare incarichi ispettivi, perché questi erano gratuiti.

Con il presente disegno di legge, il Ministero vuole ripristinare detta indennità, e vuole ripristinarla in una misura unica — senza, cioè, fare distinzione se l'incarico si effettui nella cerchia compresa da 3 a 7 chilometri, o da 7 a 10 chilometri, od oltre i 10 chilometri — stabilendo che per ogni incarico ispettivo negli istituti di istruzione media ed artistica di ogni ordine e grado entro il perimetro del centro urbano o nell'ambito di distanze non superiori ad 8 chilometri, viene corrisposta una indennità forfetaria commisurata ad un quinto di quella contemplata come indennità di missione, per ogni giorno impiegato, oltre al rimborso delle spese ed al doppio decimo sul biglietto di viaggio.

Non vedo difficoltà ad approvare la legge; però, debbo rilevare che non posso concordare con il Ministero quando propone una distinzione tra istituti statali ed istituti non statali: l'articolo 3, infatti, precisa che qualora gli incarichi ispettivi siano compiuti nell'interesse e a carico di privati o di enti non statali, la indennità è commisurata ad un quarto della indennità di missione anziché ad un quinto. Mi pare che questa distinzione crei un senso di disagio: per quale ragione, se si tratta di incarico ispettivo in istituto statale, si deve corrispondere un quinto, mentre per visite ispettive in istituti non statali ai fini della concessione del riconoscimento legale, cioè della parifica, l'istituto è obbligato a pagare un quarto? Noi stiamo affrontando, nell'esame della riforma della scuola, il problema della parità: perché, quindi, creare questa sperequazione? Tanto più che la recente legge, che aumenta le indennità di missione per gli incarichi ispettivi in sedi oltre gli 8 chilometri dal centro urbano, non fa distinzione,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1952

per la misura dell'indennità, tra istituti statali ed istituti non statali. Infatti, per i gradi sesto e quinto, qualunque sia l'istituto, vengono corrisposte lire 4500, e per i gradi ottavo e settimo lire 3700. Anche per questo precedente non è opportuno introdurre una distinzione. Pertanto, sarei del parere di sopprimere l'articolo 3, che introduce questa distinzione, e presento proposta formale in tale senso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Debbo far presente che già l'onorevole Ermini mi aveva fatto pervenire un emendamento soppressivo dell'articolo 3.

ERMINI. Non ho bisogno di aggiungere altro a quanto ha detto il relatore. Noi abbiamo nel disegno di legge un articolo 3 con una norma di diritto singolare di cui non riesco a trovare la spiegazione. Per quale motivo l'ispettore che si reca in una scuola pubblica dovrebbe essere pagato di meno di quello che si reca in una scuola privata e che compie la stessa fatica e svolge la stessa opera? Mi pare che la disposizione sia talmente ingiustificata che non meriti di essere ulteriormente discussa. Resti la norma generale, per cui l'ispettore è pagato con la stessa cifra, ovunque si rechi.

LOZZA. Sono contrario alla soppressione. Quando sarà venuta la definizione della parità e tutta la materia sarà stata sistemata, allora vedremo quali disposizioni si debbano prendere.

Del resto, questa distinzione esiste già. Quando un ispettore è inviato in una azienda di Stato, è pagato in una certa misura; se, invece, viene mandato in aziende private per collaudi o altro, viene pagato di più. Dobbiamo ora togliere questa differenza? Io sono contrario.

TESAURO. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sul rilievo, in astratto fondato, dell'onorevole Lozza. Egli dice che l'indennità è diversa per le ispezioni nelle aziende dello Stato e per quelle in aziende private. Però, ogni qualvolta la missione è nell'interesse dello Stato, l'emolumento è sempre identico. Solamente quando il funzionario dello Stato esercita una attività che spetterebbe al privato, allora l'emolumento è maggiore.

Ora, colui che va in missione presso un istituto privato, svolge una attività nell'interesse dell'istituto, oppure svolge un'attività nell'interesse dello Stato, un controllo per conto dello Stato? È evidente che svolge una attività statale, che è di consulenza per una parte, di controllo per l'altra; ma è sempre attività statale. E allora, se questa è la realtà,

sono profondamente convinto dell'opportunità della soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole alla soppressione dell'articolo 3 e ritengo che le ragioni addotte dall'onorevole Tesauro in favore della soppressione siano più che convincenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, cui vengano affidati incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione media e artistica di ogni ordine e grado entro il perimetro del centro urbano di residenza o nell'ambito di piccole distanze inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti perché sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, è concessa, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi regolamentari e al doppio decimo sul prezzo del biglietto ferroviario a tariffa ridotta, un'indennità forfetaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione in vigore nel tempo, per ogni giorno impiegato.

Non può essere corrisposta più di un'indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.

Qualora la distanza comporti il trattamento di missione, in luogo di quest'ultimo, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di cui al primo comma ».

PIERANTOZZI, *Relatore*. Se si sopprime l'articolo 3, ritengo necessaria un'aggiunta all'articolo 1.

PRESIDENTE. Non è necessaria, perché l'articolo 1 non fa distinzione tra scuole statali e scuole, non statali.

TESAURO. L'articolo 1 stabilisce un criterio generale, mentre l'articolo 3 introduce una eccezione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Al personale a riposo e agli estranei alla Amministrazione statale, cui vengano affidati i predetti incarichi ispettivi, è dovuto il trattamento di cui al precedente articolo in relazione al grado già rivestito se trattasi di

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1952

pensionati e al grado 7° dell'ordinamento gerarchico se trattasi di estranei)».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Qualora gli incarichi ispettivi siano compiuti nell'interesse e a carico di privati o di Enti non statali, la indennità di cui al 1° comma dell'articolo 1 è commisurata ad un quarto dell'indennità di missione ».

Di questo articolo è stata proposta la soppressione da parte del relatore e dell'onorevole Ermini.

Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 4:

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento dell'aliquota per la promozione dei presidi degli istituti di istruzione media al grado superiore. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2581).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'aliquota per la promozione dei presidi degli istituti di istruzione media al grado superiore », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Su questo provvedimento erano stati chiesti i pareri della I e della IV Commissione.

La I Commissione ha comunicato che « rilevando che il provvedimento concerne l'ordinamento del personale di una singola branca dell'Amministrazione dello Stato, ha deliberato di esprimere parere contrario ».

Dal canto suo, la IV Commissione ha espresso parere contrario « in quanto nel provvedimento stesso non è né precisato l'onere, né assicurata la copertura della maggiore spesa ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Malagugini.

MALAGUGINI, *Relatore*. Debbo osservare che se il primo di questi due pareri è semplicemente indicativo, il secondo, quello della IV Commissione, è vincolante.

Ritengo che il Governo possa riparare a questa lamentata omissione e provvedere così

a soddisfare la richiesta della IV Commissione, salvo proporre poi, se questa insistesse nel suo parere, il rinvio del disegno di legge in Assemblea.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non comprendo l'obiezione della IV Commissione, perché si tratta semplicemente di modificare le tabelle organiche del personale del Ministero della pubblica istruzione. Non è una spesa straordinaria, per la quale dovremmo indicare l'onere e stabilire la copertura, ma una normale variazione delle spese di bilancio per il personale. Se l'obiezione della IV Commissione fosse fondata, non avremmo mai la possibilità di fare leggi di questo genere; e se non potessimo neppure modificare una tabella organica con decorrenza dal 1° luglio 1952 — quindi a partire dal nuovo esercizio finanziario — che altro resterebbe alla nostra competenza?

TESAURO. Il parere della IV Commissione è in netta discordanza con tutti i pareri che fino ad oggi essa ha dato non solo a noi, ma anche ad altre Commissioni. È, infatti, la prima volta che si incide sull'attività normale di un Ministero, sulla competenza di esso nella formazione delle tabelle e nella determinazione del carico relativo a stipendi.

Siccome siamo vincolati dal punto di vista formale, e, d'altra parte, è manifesta l'infondatezza del parere che potrebbe costituire l'inizio di una interferenza che ci metterebbe nella impossibilità di legiferare formalmente, mi sembra il caso di richiamare l'attenzione della IV Commissione sulla chiara infondatezza del parere stesso.

PRESIDENTE. È assicurata la copertura dalle previsioni del bilancio?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La copertura è assicurata dai normali stanziamenti di bilancio, altrimenti non avremmo inserito l'articolo 3 nel quale è detto:

« Alla spesa risultante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1952-53, coi normali stanziamenti dei capitoli compresi nelle apposite rubriche dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo ».

D'altra parte, il disegno di legge è presentato di concerto con il Ministro del tesoro che evidentemente ha letto ed approvato anche l'articolo 3. Non si capisce perché la IV Commissione debba essere più esigente del Ministro del tesoro.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1952

BERTOLA. Siccome la IV Commissione chiede anche che sia precisato l'onere, forse sarebbe opportuno farlo.

TESAURO. Non è necessario che essa lo conosca, qualunque esso sia, dato che rientra nei normali stanziamenti di bilancio del competente Ministero. È anche una questione di principio.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Inoltre, non possiamo saperlo con precisione. Un certo numero di posti rimane sempre scoperto; quindi, l'onere risulta in pratica inferiore a quello previsto.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che saranno fatte presenti le precisazioni del rappresentante del Governo alla IV Commissione, chiedendo che essa ritorni sul proprio deliberato.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Istituto di studi garibaldini, con sede in Roma. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Istituto di studi garibaldini, con sede in Roma ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Poiché l'onorevole Chiesa Tibaldi Mary, che avevo incaricato della relazione, è assente, prego l'onorevole Tesauro di volerla sostituire.

TESAURO, *Relatore*. L'Istituto di studi garibaldini fu creato nel 1939, ma, per una serie di situazioni che si determinarono immediatamente, non ha mai funzionato, mentre funzionano altri istituti ed altre associazioni che hanno lo stesso scopo. Perciò, il Ministero propone che esso sia soppresso e che i suoi compiti, le sue attività e la sua dotazione siano trasferiti all'Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

Ritengo che il provvedimento possa senz'altro essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« L'Istituto di studi garibaldini, creato con la legge 27 gennaio 1939, n. 268, è soppresso.

I suoi compiti, le sue attività e la sua dotazione sono trasferiti all'Istituto per la storia del Risorgimento italiano ».

Poiché non vi sono osservazioni ed emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Soppressione dell'Istituto di studi garibaldini, con sede in Roma » (2400):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	24
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

« Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000 » (2627):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	25
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

« Trattamento economico del personale del Ministero della pubblica istruzione per incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione media ed artistica » (2651):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	24
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Calosso, Caronia, Cessi, Cremaschi Carlo, D'Ambrosio, Ermini, Fabriani, Franceschini, Giammarco, Giordani, Iotti Leonilde, Lozza, Malagugini, Marchesi, Martino Gaetano, Moro Aldo, Natta, Pavan, Parente, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Rescigno, Sallis, Scaglia, Silipo, Titomanlio Vittoria, Tesauro, Torretta e Vetrone.

E in congedo:

Lizier.

La seduta termina alle 10,20.